

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 1 ottobre 2020, n. 23.

Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva.

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Principi)

1. La Regione riconosce la funzione sociale, educativa, formativa ed economica della pratica sportiva e dell'attività fisico-motoria-ricreativa, il suo valore fondamentale per la promozione della crescita umana, il miglioramento degli stili di vita, il benessere psico-fisico, la tutela della salute, lo sviluppo delle relazioni, l'inclusione sociale e la promozione delle pari opportunità.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si applicano le seguenti definizioni:

- a) attività sportiva: attività agonistica e non agonistica praticata in forme organizzate dai soggetti di cui all'articolo 8, con esclusione delle attività svolte in ambito professionistico;
- b) attività fisico-motoria-ricreativa: attività sportiva di base svolta singolarmente o in gruppo per fini di benessere e ricreativi. Tale attività può essere organizzata dai soggetti di cui all'articolo 8, senza mutarne la natura da motoria e ricreativa in sportiva;
- c) impianto sportivo: insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, anche all'aperto, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposto allo svolgimento delle attività di cui alle lettere a) e b).

Art. 3.

(Finalità)

1. La Regione, in armonia con i principi dell'Unione europea, della Costituzione italiana e del proprio Statuto, orienta le proprie politiche ed azioni al perseguimento delle seguenti finalità:

- a) promozione, diffusione e sviluppo della pratica sportiva e dell'attività fisico-motoria-ricreativa, per tutte le fasce di età, nonché per le esigenze delle persone con disabilità;
- b) riconoscimento dello sport quale strumento di pari opportunità, di integrazione e inclusione sociale, di prevenzione e di contrasto a fenomeni di disagio e di emarginazione, anche in relazione all'accessibilità e alla fruibilità dei luoghi di sport, per il pubblico e per gli atleti;
- c) diffusione della pratica sportiva e motoria anche quale strumento di contrasto al fenomeno della dispersione e dell'abbandono in ambito scolastico e universitario;
- d) integrazione delle politiche sportive con quelle educative, turistico-culturali, della montagna, dell'istruzione, sociali, ambientali e della salute;
- e) valorizzazione di atleti, operatori e società sportive del Piemonte che si sono distinti per l'eccellenza dei risultati ottenuti e per comportamenti di lealtà e correttezza sportiva;

- f) tutela e valorizzazione degli sport della tradizione e delle società sportive storiche;
- g) tutela e promozione delle discipline sportive delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi invernali, in un quadro di valorizzazione e sviluppo dell'eredità olimpica e paralimpica sul territorio piemontese;
- h) promozione e tutela dell'associazionismo e valorizzazione del volontariato sportivo;
- i) sviluppo e valorizzazione del sistema degli impianti e delle attrezzature sportive sul territorio regionale, con particolare attenzione ai temi dell'accessibilità e della sostenibilità ambientale;
- l) integrazione dell'edilizia sportiva scolastica nel sistema sportivo del territorio di appartenenza;
- m) affermazione dello sport di cittadinanza come attività fisica da svolgersi anche in spazi aperti e in assenza di specifici impianti, in un quadro di valorizzazione dei benefici della natura sul benessere psico-fisico e di tutela del patrimonio naturalistico e ambientale;
- n) promozione di iniziative e scambi di esperienze in ambito sportivo in collaborazione con altre regioni, con i paesi dell'Unione europea e con quelli extraeuropei;
- o) diffusione della pratica sportiva e motoria quale importante mezzo di valorizzazione del territorio, anche a fini turistici, e di sviluppo economico.

2. La Regione persegue le finalità previste dal comma 1 mediante l'interazione costante con gli enti locali, il sistema sportivo, sanitario, formativo, scolastico e universitario e con ogni altro soggetto indicato all'articolo 8.

Art. 4.

(Obiettivi)

1. La Regione persegue le finalità previste dall'articolo 3 attraverso l'organizzazione, la promozione, lo sviluppo, il coordinamento e il sostegno di:

- a) iniziative, anche sotto forma di apposite campagne di comunicazione, volte ad incentivare la pratica sportiva e l'attività fisico-motoria-ricreativa, quale fattore di formazione, prevenzione, benessere, anche attraverso l'integrazione delle politiche sportive con quelle educative, turistico-culturali, della montagna, dell'istruzione, sociali, ambientali e della salute;
- b) progetti di cultura sportiva volti ad affermare i principi etici e i valori educativi dello sport, a prevenire il fenomeno del doping e ogni altra forma di dipendenza;
- c) progetti rivolti ai soggetti con disabilità;
- d) progetti rivolti a soggetti a rischio di emarginazione, con particolare attenzione alla popolazione giovanile, al fine di prevenire l'abbandono sportivo, in particolare dei minori e delle persone in condizioni di svantaggio sociale ed economico, favorire l'integrazione, la coesione sociale ed educare alla legalità;
- e) iniziative finalizzate all'attività sportiva di base, all'orientamento sportivo, alla valorizzazione delle eccellenze sportive e dei giovani talenti regionali;
- f) manifestazioni sportive di rilievo regionale, nazionale ed internazionale e di grandi eventi sportivi che abbiano una ricaduta sul territorio dal punto di vista economico, culturale e turistico e siano organizzate nel rispetto dei principi di eco-sostenibilità;
- g) iniziative volte a favorire e sviluppare le attività fisico-motorie e sportive all'interno del percorso scolastico obbligatorio, promosse dal sistema sportivo, sanitario e scolastico;
- h) iniziative finalizzate alla diffusione e organizzazione dell'attività sportiva in orario extrascolastico, in collaborazione con il sistema sportivo locale e le istituzioni scolastiche;
- i) iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza, della storia e della cultura dello sport e delle attività motorie, delle tradizioni sportive del territorio, delle sue eccellenze e alla valorizzazione di centri museali e centri di documentazione;
- l) studi, ricerche, convegni, seminari, indagini statistiche per la conoscenza e l'analisi del fenomeno sportivo, campagne di comunicazione, divulgazione, sensibilizzazione su temi inerenti

l'attuazione della presente legge e, in particolare, su quelli finalizzati a promuovere l'attività sportiva di base e il benessere psico-fisico connesso alla pratica sportiva;

m) iniziative finalizzate alla qualificazione dell'impiantistica sportiva, assicurando livelli minimi di infrastrutture, favorendo l'innovazione tecnologica, il risparmio energetico e la riduzione dell'impatto ambientale, perseguendo un'equa distribuzione territoriale;

n) interventi per la valorizzazione e sviluppo dell'impiantistica sportiva locale, in particolare quella scolastica, mediante un'attività di coordinamento con il sistema scolastico;

o) progetti finalizzati alla formazione, specializzazione e aggiornamento dei dirigenti, tecnici e operatori sportivi;

p) attività svolte in attuazione dei programmi previsti dall'Unione europea e dalle leggi nazionali e regionali;

q) attività svolte in occasione della Settimana regionale dello sport e del benessere;

r) iniziative di promozione sportiva finalizzate a favorire stili di vita attivi, incentivare l'animazione e la vivibilità degli spazi urbani, dei parchi, degli spazi verdi.

2. La Regione persegue gli obiettivi di cui al comma 1 con il concorso degli enti locali, il coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 8 e degli altri soggetti pubblici o privati che abbiano maturato specifiche e riconosciute competenze nel settore sportivo, medico sportivo e ludico-motorio-ricreativo.

Capo II

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI INTERVENTO

Art. 5.

(Strumenti di programmazione)

1. La Regione stabilisce, mediante l'adozione del programma pluriennale, gli obiettivi, le priorità strategiche, le linee guida di intervento per l'organizzazione delle attività e la realizzazione delle iniziative previste nella presente legge, la tipologia di interventi, i soggetti destinatari, le risorse finanziarie da destinare agli interventi di promozione sportiva e all'impiantistica sportiva.

2. Il programma pluriennale è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale e resta in vigore fino all'approvazione del nuovo documento programmatico.

3. Per la predisposizione del programma pluriennale, la Regione assicura la consultazione del Tavolo dello sport di cui all'articolo 7.

4. Il programma pluriennale è attuato attraverso provvedimenti annuali approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

5. I provvedimenti attuativi annuali di cui al comma 4, in conformità con gli obiettivi, i criteri, le modalità previste dal programma pluriennale, individuano le linee di intervento prioritarie, le azioni previste per le misure attivate, l'entità massima del finanziamento prevista per ogni singola misura attivata nell'ambito della dotazione finanziaria disponibile, la tipologia dei soggetti destinatari per ciascun ambito di intervento, i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti regionali.

Art. 6.

(Strumenti di intervento)

1. Per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4, la Regione opera attraverso i seguenti strumenti:

a) programmazione e realizzazione diretta;

b) programmazione e realizzazione in partenariato mediante:

1) intese istituzionali e accordi di programma;

2) convenzioni e accordi con soggetti pubblici e privati;

3) partecipazione ad iniziative e campagne di promozione, comunicazione e sensibilizzazione che prevedono un coinvolgimento del sistema sportivo e della cittadinanza su specifici temi di rilevanza per lo sport;

c) sostegno attraverso l'assegnazione di contributi;

d) sostegno attraverso la partecipazione diretta alle spese organizzative, di promozione e di comunicazione.

2. Gli strumenti di cui al comma 1 sono attivati su base annuale o pluriennale.

Art. 7.

(Tavolo dello sport)

1. La Regione, al fine di garantire un sistema diffuso di partecipazione, istituisce, presso la struttura regionale competente, il Tavolo dello sport, inteso come sede di consultazione e confronto territoriale o tematico con i rappresentanti degli enti locali, del sistema sportivo di cui all'articolo 8 e, nel caso di specifici programmi, iniziative e progetti di rilevanza strategica trasversale, con gli assessorati regionali e i soggetti pubblici e privati competenti per materia.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce l'ambito di competenza, la composizione, i compiti e le modalità di svolgimento dei lavori del Tavolo dello sport.

3. La partecipazione ai lavori del Tavolo dello sport è a titolo gratuito.

Art. 8.

(Destinatari)

1. I soggetti destinatari degli interventi e delle azioni di cui alla presente legge sono:

a) gli enti locali;

b) il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato regionale;

c) il Comitato italiano paralimpico (CIP) e il Comitato regionale;

d) le federazioni sportive nazionali (FSN), riconosciute dal CONI o dal CIP e i comitati regionali;

e) le discipline sportive associate (DSA), riconosciute dal CONI o dal CIP e i comitati regionali;

f) gli enti di promozione sportiva (EPS), riconosciuti dal CONI o dal CIP e i comitati regionali;

g) le associazioni benemerite (AB) riconosciute dal CONI o dal CIP;

h) le associazioni sportive dilettantistiche (ASD), riconosciute dal CONI o dal CIP iscritte nel registro nazionale del CONI;

i) le società sportive dilettantistiche (SSD), riconosciute dal CONI o dal CIP iscritte nel registro nazionale del CONI;

l) gli enti e i comitati appositamente costituiti con finalità sportive, aggregative e sociali, ai sensi del codice civile e delle leggi in materia;

m) i soggetti organizzatori in esclusiva di eventi sportivi;

n) gli altri soggetti pubblici o privati che abbiano maturato specifiche e riconosciute competenze nel settore sportivo e ludico-motorio-ricreativo.

2. I soggetti di cui al comma 1, per accedere ai benefici regionali, adeguano i propri regolamenti alle disposizioni della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping).

Art. 9.

(Tutela del praticante sportivo)

1. Per l'esercizio delle attività per il miglioramento dell'efficienza fisica, qualora venga prestato un servizio al pubblico dietro pagamento di corrispettivo a qualsiasi titolo anche sotto forma di quote sociali di adesione, il soggetto organizzatore deve avvalersi di almeno un istruttore qualificato o di istruttori qualificati di specifica disciplina per l'esercizio della singola attività.

2. Si considerano istruttori qualificati:

a) i titolari di diploma dell'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o della laurea in scienze motorie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127);

b) coloro che hanno frequentato, con superamento della prova finale di qualificazione, il corso integrativo di cui alla deliberazione della Giunta regionale 24 febbraio 1997, n. 28-16867.

3. Si considerano istruttori qualificati di specifica disciplina i titolari della corrispondente abilitazione rilasciata dalle FSN, dalle DSA o dagli EPS, riconosciuti dal CONI o dal CIP.

4. Per i cittadini dell'Unione europea si applicano le disposizioni comunitarie riguardanti il riconoscimento dei titoli di formazione professionale.

Art. 10.

(Tutela sanitaria)

1. La Regione interviene per la tutela sanitaria delle attività sportive in conformità agli obiettivi e con le modalità organizzative indicate dal piano socio-sanitario regionale vigente, anche in riferimento al contrasto del doping nella pratica sportiva ad ogni livello.

Capo III

TUTELA DEGLI SPORT TRADIZIONALI E DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE STORICHE

Art. 11.

(Tutela degli sport tradizionali)

1. La Regione riconosce e valorizza le discipline sportive della pallapugno e della pallatamburello, ne incentiva la diffusione e l'incremento della pratica a salvaguardia delle tradizioni locali che rappresentano una parte fondamentale e intangibile del patrimonio territoriale.

2. La Regione favorisce l'attività dei soggetti sportivi, di cui all'articolo 8, che praticano e contribuiscono a diffondere gli sport di cui al comma 1.

3. La Regione, secondo i criteri stabiliti con il programma pluriennale previsto dall'articolo 5, sostiene l'attività dei soggetti di cui al comma 2 per la realizzazione di:

a) pubblicazioni, ricerche, mostre, convegni, celebrazioni;

b) manifestazioni sportive;

c) corsi di avviamento al gioco di giovani in età scolare e realizzazione di progetti nei settori giovanili;

d) iniziative turistico-sportive finalizzate alla promozione del territorio, della cultura locale anche attraverso la valorizzazione delle discipline sportive tradizionali;

e) manutenzione straordinaria, potenziamento e messa a norma degli sferisteri.

Art. 12.

(Tutela delle associazioni sportive storiche)

1. La Regione riconosce, promuove e diffonde i valori storici, sociali, educativi, culturali e sportivi delle associazioni sportive storiche, aventi i requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b).

2. Presso la struttura regionale competente in materia di sport, è istituito un albo delle associazioni sportive storiche del Piemonte, articolato in due sezioni:

a) la sezione delle associazioni costituite da almeno settanta anni;

b) la sezione delle associazioni costituite da almeno settanta anni e la cui sede sociale è la medesima da almeno cinquanta anni.

3. Per l'iscrizione all'albo, le associazioni presentano una domanda alla struttura regionale competente in materia di sport, corredata dalla documentazione attestante i requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b); l'albo è aggiornato annualmente.

4. La Regione, secondo i criteri stabiliti con il programma pluriennale previsto dall'articolo 5, sostiene le associazioni sportive storiche iscritte all'albo, per la realizzazione di:

- a) pubblicazioni, ricerche, mostre, convegni, celebrazioni a tutela e valorizzazione del patrimonio storico e della vocazione sportiva del territorio piemontese;
- b) conservazione e restauro del loro patrimonio storico e culturale;
- c) messa a norma delle attrezzature connesse all'attività sociale;
- d) restauro conservativo degli arredi;
- e) ristrutturazione, restauro, manutenzione straordinaria e messa a norma degli immobili e degli impianti della sede storica, di proprietà o nella piena disponibilità per almeno dieci anni.

Capo IV

SETTIMANA REGIONALE DELLO SPORT E DEL BENESSERE

Art 13.

(Istituzione della Settimana regionale dello sport e del benessere)

1. La Regione al fine di valorizzare l'educazione motoria, fisica e sportiva e la crescita psico-fisica in età scolare istituisce, nel rispetto dell'autonomia scolastica, la Settimana regionale dello sport e del benessere per l'implementazione dell'offerta formativa integrativa a disposizione delle istituzioni scolastiche per la diffusione della cultura e della pratica dello sport, della conoscenza delle discipline sportive e del benessere fisico, con il coinvolgimento dei vari soggetti sportivi interessati.

Capo V

IMPIANTI SPORTIVO-RICREATIVI

Art. 14.

(Impiantistica sportiva)

1. La Regione favorisce e sostiene gli interventi che migliorano l'offerta e la qualità degli impianti sportivi e degli spazi attrezzati per la pratica dell'attività sportiva e fisico-motoria-ricreativa, in funzione delle reali esigenze del territorio.

2. In particolare, la Regione sostiene interventi di adeguamento e riqualificazione, anche ai fini della sicurezza, di efficientamento energetico finalizzati alla sostenibilità gestionale e ambientale, di miglioramento dell'accessibilità e della fruibilità degli impianti e delle attrezzature sportive, per il pubblico e per gli atleti, con particolare riferimento agli impianti sportivi esistenti.

3. La Regione incentiva l'uso extrascolastico delle strutture sportive scolastiche idonee, tramite il sostegno di collaborazioni a tal scopo finalizzate.

4. Per l'attuazione del programma pluriennale di interventi, la Regione concede contributi in conto capitale e in conto interessi in relazione a mutui.

5. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Istituto per il credito sportivo o con altri istituti di credito, per la concessione di mutui agevolati per l'impiantistica sportiva.

Art 15.

(Fondo regionale per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive)

1. La Regione sostiene le iniziative che rispondono ai requisiti e ai criteri fissati dal programma pluriennale per l'impiantistica sportiva previsto dall'articolo 5, avvalendosi del Fondo regionale per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive, di seguito denominato "Fondo", istituito con legge regionale 6 marzo 2000, n. 18 (Istituzione del Fondo regionale per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive).

2. Il Fondo è alimentato dai finanziamenti della Regione, dagli interessi maturati sugli stanziamenti non utilizzati e dai rientri, per capitale ed interessi, delle somme anticipate per il finanziamento dei programmi d'intervento.

3. Al Fondo possono confluire anche le disponibilità finanziarie assegnate alla Regione da leggi statali e regolamenti comunitari, per l'attuazione di programmi d'intervento rivolti allo sport. Possono confluire, altresì, contribuzioni di altri soggetti pubblici e privati, erogate per il medesimo scopo.

4. Il Fondo è articolato nelle seguenti sezioni in corrispondenza delle diverse funzioni d'intervento finanziate ai sensi della presente legge:

- a) contributi in conto capitale;
- b) contributi per interessi attualizzati in relazione a mutui.

5. Il Fondo è istituito presso l'ente strumentale Finpiemonte S.p.A. e l'Istituto per il credito sportivo ed, eventualmente, presso altri istituti di credito.

6. Per gli interventi finanziati dal comma 4, i rapporti con gli enti gestori sono regolati da apposite convenzioni.

7. Le risorse del Fondo costituiscono patrimonio della Regione; nel caso di perdita dei presupposti che ne determinano l'istituzione, le somme residue, comprensive degli eventuali crediti gestionali e dedotto unicamente quanto forma oggetto di impegni già formalmente assunti e perfezionati, sono restituite alla Regione, che le utilizzerà per scopi di promozione e sviluppo dello sport e delle attività fisico-motorie.

8. La Regione, tramite conferimenti sul Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2003") regolati da apposita convenzione, può attivare misure a garanzia dei mutui. Può, altresì, promuovere la costituzione di un fondo di rotazione presso Finpiemonte S.p.A. per la concessione di garanzie fideiussorie.

Art. 16.

(Utilizzo e modalità di affidamento degli impianti sportivi)

1. L'utilizzo degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base di criteri oggettivi, a tutti i soggetti che praticano le attività sportive a cui l'impianto è destinato.

2. Se l'ente pubblico territoriale non intende gestire direttamente gli impianti sportivi di sua proprietà, la gestione o il diritto di superficie sono affidati in via preferenziale alle società e associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel registro nazionale del CONI, agli EPS, alle DSA e alle FSN, riconosciuti dal CONI e dal CIP. In tal caso si applicano le norme di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), differenziando le procedure utilizzate in base alla sussistenza della rilevanza economica nella gestione degli impianti.

3. Gli enti pubblici territoriali hanno la facoltà di individuare, nel rispetto delle normative di settore e nell'ambito della propria competenza programmatica, contesti territoriali che, per particolari motivi di ordine sportivo, storico e sociale, richiedono una pianificazione specifica, articolata e multidisciplinare.

Art. 17.

(Criteri per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi)

1. Gli enti territoriali affidano la gestione degli impianti sportivi nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- a) qualora si proceda tramite evidenza pubblica, l'utilizzo dell'avviso pubblico o del bando di gara come modalità di pubblicità della procedura di selezione;
- b) differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 50/2016;

c) garanzia di imparzialità nel permettere l'utilizzo degli impianti sportivi a tutte le società e associazioni sportive;

d) durata dell'affidamento in gestione commisurato all'entità degli interventi di innovazione e miglioramento dell'impianto che il soggetto affidatario si impegna ad effettuare;

e) selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentono la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;

f) scelta dell'affidatario che tenga conto dell'esperienza nel settore, delle tariffe praticate e dei prezzi d'accesso, dell'affidabilità economica, della qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani;

g) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'ente territoriale del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;

h) garanzia del massimo utilizzo pubblico e sociale dell'impianto sportivo;

i) garanzia della salvaguardia del valore storico delle strutture e delle associazioni sportive storiche di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b), nonché della vocazione sportiva delle stesse;

l) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili straordinariamente negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi;

m) impiego di personale qualificato all'uso del defibrillatore e alla gestione dell'emergenza;

n) attenzione prioritaria e preferenziale agli investimenti finalizzati alla realizzazione della massima efficienza energetica e alla piena accessibilità per la fruibilità pubblica e atletica;

o) sussistenza in capo all'affidatario di adeguata e comprovata organizzazione di mezzi, attrezzature, beni strumentali e personale per lo svolgimento dell'attività sportiva dell'impianto.

2. Nel caso di adozione di apposito regolamento per l'affidamento degli impianti sportivi, gli enti territoriali si conformano ai criteri generali di cui al comma 1 e individuano con proprio provvedimento i criteri per il calcolo del canone concessorio.

Art. 18

(Sport libero)

1. La Regione, attraverso il programma pluriennale di cui all'articolo 5, può promuovere lo sport libero e favorire gli interventi che migliorano l'offerta e la qualità delle attrezzature sportive destinate alla pratica di uno sport o dello svolgimento di una regolare attività fisica e motoria, offrendo la possibilità alle persone di svolgere ogni giorno almeno i trenta minuti di attività fisica moderata raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per la popolazione adulta per mantenere la buona salute.

2. La Regione, con gli strumenti di cui al comma 1, in collaborazione con gli enti locali, può promuovere interventi di adeguamento e riqualificazione di spazi urbani, dei parchi e degli spazi verdi mettendo a disposizione impianti e attrezzature sportive a fruizione libera.

3. La Regione, attraverso gli strumenti i cui al comma 1, può promuovere l'uso degli impianti e delle attrezzature sportive a fruizione libera tramite proposte volte a favorire il rafforzamento della cultura sportiva.

Capo VI ORGANISMI

Art. 19.

(Osservatorio regionale)

1. Al fine della programmazione delle politiche regionali in materia di sport, è costituito, con deliberazione della Giunta regionale, l'Osservatorio regionale in materia di sport che svolge attività di raccolta, coordinamento e scambio dei dati e delle informazioni, anche in raccordo con l'Osservatorio turistico regionale.

2. L'Osservatorio provvede al monitoraggio degli strumenti messi in atto sul territorio regionale e ne verifica l'efficacia dei risultati, avvalendosi dei dati e delle informazioni forniti dagli enti locali, dagli sportelli per lo sport di cui all'articolo 21, nonché, previa intesa, dal CONI e dal CIP e dagli altri soggetti di cui all'articolo 8.

Art. 20.

(Agenzia per lo sport)

1. La Regione favorisce lo sviluppo di un'Agenzia per gli eventi sportivi denominata Piemonte Sport Commission.

2. L'Agenzia ha la finalità di:

a) favorire, attraverso la collaborazione tra il sistema sportivo, turistico e camerale, l'attrazione di eventi sportivi con ricadute turistiche, promuovendo il Piemonte quale destinazione di turismo sportivo;

b) attivarsi per reperire, anche dai soggetti privati, le risorse necessarie all'organizzazione degli eventi;

c) favorire l'aggregazione dell'offerta turistica e sportiva per meglio rispondere alle esigenze degli organizzatori;

d) realizzare economie di scala razionalizzando l'utilizzo delle risorse.

Art. 21.

(Sportelli per lo sport)

1. La Regione promuove l'apertura sul territorio regionale degli sportelli per lo sport, finalizzati ad offrire un servizio informativo e di orientamento in materia sportiva a favore degli enti locali, dei soggetti sportivi e di tutti coloro che a vario titolo operano sul territorio nell'ambito della promozione e dell'impiantistica sportiva, con particolare attenzione alle misure previste dalla programmazione regionale, ai bandi e alle iniziative realizzate dalla Regione.

2. Gli sportelli regionali per lo sport possono essere aperti anche attraverso l'utilizzo di strutture informative regionali già presenti nei capoluoghi di provincia.

Capo VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE

Art. 22.

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71, comma 1, dello Statuto, rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di promozione della funzione sociale, educativa, formativa ed economica

della pratica sportiva e dell'attività fisico-motoria-ricreativa, nonché del raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 3.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, anche sulla base delle informazioni e del supporto fornito dall'Osservatorio regionale in materia di sport, presenta, contestualmente alla presentazione al Consiglio regionale della proposta di programma pluriennale, una relazione alla commissione consiliare competente ed al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche. In ogni caso la relazione è presentata decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità biennale.

3. La relazione di cui al comma 2 fornisce almeno le seguenti informazioni:

a) un quadro dello stato di attuazione della legge e le eventuali criticità;

b) lo stato di attuazione delle linee di intervento ritenute prioritarie e delle azioni perseguite per le misure attivate nel periodo di riferimento, nonché la dotazione finanziaria prevista per ogni misura, il tasso di utilizzo, il numero e le caratteristiche dei beneficiari, nonché la tipologia e l'entità dei finanziamenti;

c) il contributo fornito dagli strumenti e dalle iniziative previsti dalla presente legge per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4;

d) una stima delle ricadute in ambito turistico, sociale ed economico attribuibile alle iniziative e agli interventi previsti dalla presente legge.

4. Nella relazione è inserita una apposita sezione dedicata alla descrizione degli elementi principali riguardanti la gestione e la destinazione delle risorse del Fondo regionale per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive, istituito dalla legge regionale 18/2000.

5. La relazione è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

6. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione della presente legge forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2, 3 e 4.

Art. 23.

(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge, che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato.

Art. 24.

(Sanzioni)

1. La violazione di quanto disposto dall'articolo 9 comporta l'applicazione, a carico dell'organizzatore, della sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 250,00 a euro 750,00.

2. In caso di recidiva la sanzione di cui al comma 1 è raddoppiata.

3. I rapporti di accertata violazione sono presentati al comune, a cui sono devoluti i proventi delle sanzioni amministrative.

4. Il comune in cui ha sede l'impianto svolge le funzioni di controllo e vigilanza sulla corretta applicazione dell'articolo 9 e commina le sanzioni di cui ai commi 1 e 2.

5. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

6. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

Art. 25.

(Norme transitorie)

1. Gli strumenti di programmazione e di intervento e le relative modalità di gestione già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge restano efficaci fino alla data di adozione dei nuovi strumenti di programmazione e di attuazione previsti dalla presente legge.

2. I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono secondo le disposizioni vigenti alla data del loro avvio.

Art. 26.

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri finanziari di parte corrente derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 3.365.000,00 per l'esercizio finanziario 2020, in euro 2.515.000,00 per l'esercizio finanziario 2021 e in euro 3.115.000,00 per l'esercizio finanziario 2022 si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 06.01 (Sport e tempo libero), titolo 1 (Spese correnti) di cui alla legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 (Bilancio di previsione finanziario 2020-2022).

2. Agli oneri finanziari di parte capitale derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 2.220.000,00 per l'esercizio finanziario 2020, in euro 1.480.000,00 per l'esercizio finanziario 2021 e in euro 1.480.000,00 per l'esercizio finanziario 2022 si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 06.01 (Sport e tempo libero), titolo 2 (Spese in conto capitale) di cui alla legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 (Bilancio di previsione finanziario 2020-2022).

Art. 27.

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate, facendo salvi gli effetti finanziari per i procedimenti di liquidazione di spesa non ancora conclusi, le seguenti leggi:

a) legge regionale 22 dicembre 1995, n. 93 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico-motorie);

b) legge regionale 5 aprile 1996, n. 17 (Promozione della qualificazione degli operatori per le attività sportive e fisico-motorie);

c) legge regionale 18 dicembre 2002, n. 32 (Tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale e promozione delle attività delle associazioni sportive storiche del Piemonte);

d) legge regionale 24 dicembre 2003, n. 36 (Valorizzazione degli sport della pallapugno e della pallatamburello);

e) legge regionale 18 febbraio 2010, n. 13 (Interventi a favore della pratica degli sport olimpici e paralimpici invernali).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 1 ottobre 2020

Alberto Cirio

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 80

"Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva"

- Presentato dalla Giunta regionale il 3 febbraio 2020.
- Assegnato in sede referente alla VI Commissione permanente e in sede Consultiva alla I Commissione permanente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche il 5 febbraio 2020.
- Richiamato in Aula il 4 maggio 2020.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Approvato in Aula il 24 settembre 2020, con emendamenti sul testo, con 38 voti favorevoli.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 9

- Il testo vigente dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della L. 15 maggio 1997, n. 127) è il seguente:

“Art. 2 (Istituzione del corso di laurea in scienze motorie)

1. La ricerca scientifica e gli studi di livello superiore nel campo delle scienze motorie si svolgono nelle università.

2. Il corso di laurea in scienze motorie è finalizzato all'acquisizione di adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali nelle seguenti aree:

- a) didattico-educativa, finalizzata all'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado;
- b) della prevenzione e dell'educazione motoria adattata, finalizzata a soggetti di diversa età e a soggetti disabili;
- c) tecnico-sportiva, finalizzata alla formazione nelle diverse discipline;
- d) manageriale, finalizzata all'organizzazione e alla gestione delle attività e delle strutture sportive.

3. Con riferimento alle predette aree i regolamenti didattici di ateneo di cui all'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, definiscono il relativo ordinamento. In sede di prima applicazione i settori scientifico-disciplinari caratterizzanti sono indicati nella tabella allegata.

4. Il corso di laurea ha durata quadriennale. L'accesso è a numero programmato, in relazione all'effettiva disponibilità di strutture e attrezzature didattiche, scientifiche e sportive idonee e previo accertamento dell'idoneità fisica per le attività disciplinari a prevalente contenuto tecnico-sportivo.

5. Per le successive modifiche e integrazioni all'ordinamento degli studi del corso di laurea, per la definizione degli ordinamenti dei corsi di diploma e per l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 95 e 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

6. Il corso di laurea e i corsi di diploma sono di norma attivati nell'ambito di una specifica facoltà di scienze motorie con il concorso di altre facoltà e dipartimenti. Nel caso di attivazione di corso di laurea o di diploma in scienze motorie nell'ambito di facoltà diversa è comunque garantita la specifica finalizzazione dei corsi, assicurando la rilevanza dei settori scientifico-disciplinari di cui alla lettera B) dell'allegato. Per attivare la facoltà si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25. Le relative modalità organizzative sono definite negli statuti e nei regolamenti didattici di ateneo.

7. Il diploma di laurea in scienze motorie non abilita all'esercizio delle attività professionali sanitarie di competenza dei laureati in medicina e chirurgia e di quelle di cui ai profili professionali disciplinati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni.”

Note all'articolo 15

- Il testo vigente dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003) è il seguente:

“Art. 90 (Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica)

1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come sostituito dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, è elevato a 250.000 euro. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2017, l'importo è elevato a 400.000 euro.

3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 81, comma 1, lettera m), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.";

b) all'articolo 83, comma 2, le parole: "a lire 10.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "a 7.500 euro".

4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle società e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.

6. Al n. 27-bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI".

7. All'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: "organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)" sono inserite le seguenti: "e le società e associazioni sportive dilettantistiche".

8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-bis, comma 1, la lettera i-ter) è sostituita dalla seguente:

"i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400";

b) all'articolo 65, comma 2, la lettera c-octies) è abrogata.

10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "delle indennità e dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle imposte sui redditi" sono soppresse.

11. All'articolo 111-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni sportive dilettantistiche".

11-bis. Per i soggetti di cui al comma 1 la pubblicità, in qualunque modo realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è da considerarsi, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in rapporto di occasionalità rispetto all'evento sportivo direttamente organizzato.

12. Presso l'Istituto per il credito sportivo è istituito il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive nonché di ogni altro soggetto pubblico o privato che persegue, anche indirettamente, finalità sportive.

13. Il Fondo è gestito in base a criteri approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o dall'Autorità di Governo delegata per lo sport, ove nominata, su proposta dell'Istituto per il credito sportivo, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano. Al Fondo, che può prestare garanzia con la sua dotazione finanziaria, possono essere destinati i nuovi apporti conferiti direttamente o indirettamente dallo Stato o da enti pubblici.

14. Il Fondo è gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo in gestione separata.

15. *abrogato.*

16. La dotazione finanziaria del Fondo è costituita dall'importo annuale acquisito dal fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, dei premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza.

17. Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;

b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

18. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

a) la denominazione;

b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;

c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;

f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

g) le modalità di scioglimento dell'associazione;

h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

18-bis. E' fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

18-ter. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al comma 18, possono provvedere all'integrazione della denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale della determinazione assunta in tale senso dall'assemblea dei soci.

19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, firmatari di apposite convenzioni con il CONI.

20. *abrogato.*

21. *abrogato.*

22. *abrogato.*

23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.

25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.

26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.”.

Note all'articolo 22

- Il testo vigente dell'articolo 48 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 48 (Qualità della legislazione)

1. I testi normativi della Regione sono improntati ai principi di chiarezza, semplicità e al rispetto delle regole di tecnica legislativa e qualità della normazione.”.

- Il testo vigente dell'articolo 71 della legge regionale statutaria 1/2005 è il seguente:

“Art. 71 (Verifica dell'efficacia delle leggi regionali e dei rendimenti dell'attività amministrativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e predispone gli strumenti per valutare gli effetti delle politiche regionali al fine di verificare il raggiungimento dei risultati previsti.

2. Il Consiglio definisce gli strumenti e le misure idonee a consentire l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative.”.